



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 1392/2018

Roma, 27 aprile 2018

On.le Beatrice Lorenzin
Ministro della Salute

Dott.ssa Rossana Ugenti
Direttore Generale delle Professioni
sanitarie e risorse umane del Ssn
Ministero della Salute

Dott. Stefano Bonaccini
Presidente della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome

Dott. Antonio Saitta
Presidente della Commissione salute della
Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

Oggetto: certificati di iscrizione – tempi non maturi per il rilascio del certificato di iscrizione per i professionisti appartenenti alle 17 professioni che confluiscono in Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; illegittimità della richiesta del certificato.

Questa Federazione ritiene di dover segnalare come appaia necessario che le Aziende Sanitarie, pubbliche e private, vengano tempestivamente informate affinché non avanzino richiesta di produzione di certificato di iscrizione all'albo verso i professionisti delle 17 professioni per le quali la legge 3/2018 ha previsto l'appartenenza al nuovo Ente.

Come è noto, per l'implementazione dei 17 nuovi albi di cui alla legge 3/2018, il decreto ministeriale 13 marzo 2018 (art. 5, comma 2) prevede che *“ai fini della costituzione degli albi di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), i presidenti degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle associazioni maggiormente rappresentative di cui al decreto direttoriale del direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute del 28 luglio 2014 e s.m.i.”*.

In questa fase iniziale, infatti, sui rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative (RAMR) ricade la prima delle funzioni che la predetta legge attribuisce alle commissioni d'albo: *“a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista”*.

In assenza dei RAMR (di prossima nomina) e della procedura attraverso la quale essi dovranno operare e relazionarsi con i Presidenti dei Consigli direttivi (di prossima pubblicazione), non è ancora



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

possibile procedere con le proposte di iscrizione, pertanto con le iscrizioni dei professionisti ai relativi 17 albi.

Pur adoperandoci da mesi al fine di creare i presupposti necessari all'avvio di un processo trasparente, equo e partecipato, nonché al suo buon procedere, riteniamo che occorra un'adeguata tempistica; nondimeno è lo stesso decreto che indica in 18 mesi la durata dell'incarico dei RAMR, tempo oltre il quale, con la dovuta elasticità, le amministrazioni sanitarie potranno iniziare a richiedere i certificati di iscrizione agli albi.

Ad avviso di questa Federazione è dunque necessario che Codeste Amministrazioni centrali provvedano a inviare adeguati atti chiarificatori alle Aziende Sanitarie, pubbliche e private, affinché non richiedano da subito ai lavoratori assunti i certificati di iscrizione ai rispettivi albi, né frappongano alcun diniego relativamente alle domande promosse da soggetti interessati a partecipare a concorsi o a quelle di assunzione che, allo stato, siano prive della certificazione attestante l'iscrizione.

Certi di un Vostro pronto intervento, nell'interesse del sistema, attendiamo un cortese cenno di riscontro.

Con osservanza.

Il Presidente
Alessandro Beux